Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 gennaio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. 2292.
Nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 517, successivamente modificato;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea imp.	Termine massimo per la riesportazione
Prodotti chimici intermedi: (acido ortocresotinico; paraxilidina; paracresidina; acido S S)	Per la fabbricazione di colori sintetici (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937)	Kg. 50 per ciascun prodotto	1 anno
Cera d'api lavorata in dischi	Per subire l'incicisione fonografica (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937)	Kg. 50	1 anno
Tessuto a maglia denominato « Simplex »	Per la fabbricazione di guanti (concessione valefino al 31 dicembre 1938)	Kg. 25	1 anno
Morchie ed avanzi della lavorazione di olii vegetali	Per la preparazione di speciali olii industriali e materie grasse per saponificazione « cimo verdi e cime gialle » (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938)	Kg. 500	4 mesi
Filo di acciaio e tessuti gommati	Per la fabbricazione di guarniture di scardassi (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938)	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

Sono ripristinate, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) Cartoncino sensibilizzato per fotografie del peso fino a 400 grammi per metro quadrato: per la fabbricazione di cartoline illustrate e di stampe fotografiche di qualsiasi formato.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1937.

(R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1006);

b) Cappelli (campane) di filo di carta: per subire qualsiasi operazione di completamento o di foggiatura.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 169);

c) Vetri greggi, anche colorati, a superficie piana o curva o comunque sagomati; per la fabbricazione di occhiali di protezione.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 959).

La temporanea importazione concessa per le lastre di vetro (dei tipi speciali per automobili), gli avvisatori elettrici, gli amperometri, le candele di accensione, i nastri per ceppi freno ed i dischi per frizione: destinati al completamento e alla rifinitura delle vetture automobili e degli autocarri (R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1493, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 778) è ripristinata, limitatamente alle candele di accensione, fino al 31 dicembre 1937 ed ai dischi per frizione e nastri per ceppi di freno, fino al 31 dicembre 1938.

Art. 3.

Il quantitativo di citrato di calcio da ammettere alla temporanea importazione per la fabbricazione di acido citrico, in base al R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1104, sarà determinato dal Ministero delle finanze, sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee.

Art. 4.

La temporanea esportazione di maglie di lana per subire un processo industriale d'irrestringibilità, istituita in via provvisoria con R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2496, e da ultimo prorogata ed estesa come all'art. 4 col R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 169, è ripristinata fino al 31 dicembre 1937.

Art. 5.

La temporanea importazione di glucosio, concessa per la fabbricazione di frutti canditi, frutti sciroppati, marmellate, mostarde e caramelle, è estesa alla fabbricazione delle pasticche di liquerizia.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2293.

Proroga al 31 dicembre 1937-XVI del termine per ultimare le costruzioni già iniziate, agli effetti della esenzione dalla imposta sui fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste la legge 7 giugno 1928-VI, n. 1780, riguardante provvedimenti per lo sviluppo edilizio e le nuove costruzioni; la legge 23 giugno 1930-VIII, n. 899, relativa alla esenzione dalla imposta sui fabbricati delle autorimesse e la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1237, che proroga al 31 dicembre 1936-XV, il termine per ultimare le costruzioni di fabbricati fruenti dell'esenzione venticinquennale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di consentire per i fabbricati la cui costruzione o ricostruzione abbia già

avuto inizio, una proroga del termine entro il quale dovranno essere resi abitabili per potere usufruire della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 dicembre 1937-XVI, il termine di cui all'articolo unico della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1237, per i fabbricati contemplati da detto articolo la cui costruzione o ricostruzione sia stata già iniziata alla data del 1° dicembre 1936-XV.

La costruzione o ricostruzione si intende iniziata, ai sensi del precedente comma, qualora siano almeno incominciate le opere murarie di fondazione.

Per fruire della suindicata proroga del termine per ultimare le costruzioni e ricostruzioni agli effetti della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, deve essere presentata al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro il perentorio termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, la denunzia della costruzione o ricostruzione già iniziata, corredata con la prova che l'inizio della costruzione o ricostruzione è avvenuto entro il predetto termine del 1° dicembre 1936-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2294.

Miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350; 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823; 19 aprile 1934, n. 786, e 27 luglio 1934, n. 1339, convertiti nelle leggi 28 marzo 1935, n. 830 e n. 856, per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, che approva la convenzione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) per il servizio delle radioaudizioni circolari; il R. decreto 24 luglio 1931, n. 1027, che approva l'atto aggiuntivo alla convenzione suddetta ed il decreto Ministeriale 3 settembre 1934, che approva la convenzione suppletiva 30 agosto 1934;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di migliorare ed ampliare la rete radiofonica nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto obbligo all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) di modificare ed ampliare gli impianti di stazioni di radiodiffusione esistenti, d'impiantare nuove stazioni di radiodiffusione ad Ancona, Catania e Genova e d'impiantare inoltre a Roma un nuovo centro per trasmissioni ad onde corte, alle condizioni che saranno stabilite in una convenzione, che il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a stipulare con l'Ente suddetto, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 2.

Per gli apparecchi radiofonici denominati « Balilla » rispondenti a requisiti determinati dal Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, la tassa di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, è stabilita nella somma fissa di L. 10.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2295.

Devoluzione a favore della Confederazione fascista degli industriali del patrimonio netto risultante dalla liquidazione di 14 Associazioni sindacali, già aderenti alla Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alle seguenti Associazioni sindacali già aderenti alla Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea:

1. - Associazione nazionale fascista delle attività sussidiarie della marina mercantile e della navigazione aerea,

2. - Federazione fascista degli armatori di linee del Tirreno,

3. - Associazione fascista tirrena degli armatori di grandi linee,

4. - Associazione fascista tirrena degli armatori di linee sovvenzionate indispensabili,

5. - Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno,
6. - Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Genova,
7. - Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Massa-Carrara,
8. - Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Viareggio,
9. - Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico Orientale,
10. - Associazione fascista degli armatori di navi da carico dell'Adriatico orientale,
11. - Associazione fascista degli armatori di linee dell'Adriatico orientale,
12. - Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale,
13. - Federazione fascista degli armatori della Sicilia,
14. - Federazione fascista degli armatori dell'Italia meridionale continentale;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto complessivo di L. 1.784.675,43 risultante, come appresso specificato, dalla liquidazione delle Associazioni sindacali sopra indicate, è devoluto alla Confederazione fascista degli industriali.

	Attività netta	Passività netta
1. Associazione nazionale fascista attività sussidiarie della marina mercantile e della navigazione aerea	34.504,10	—
2. Federazione fascista armatori di linee del Tirreno	1.289.118,15	—
3. Associazione fascista tirrena armatori di grandi linee	59.136,85	—
4. Associazione fascista tirrena armatori di linee sovvenzionate indispensabili	20.840,35	—
5. Federazione fascista degli armatori navi da carico del Tirreno	249.698,98	—
6. Associazione fascista degli armatori navi da carico di Genova (in pareggio).	—	—
7. Associazione fascista degli armatori navi da carico di Massa-Carrara	—	5.240,30
8. Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Viareggio	—	7.674,50
9. Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale 10. Associazione fascista degli armatori di navi da carico dell'Adriatico orientale 11. Associazione fascista degli armatori di linea dell'Adriatico orientale	12.028,52	—
12. Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale	104.052,96	—
13. Federazione fascista degli armatori della Sicilia	21.680,60	—
14. Federazione fascista degli armatori dell'Italia meridionale continentale	6.529,72	—
Totale L.	1.797.590,23	12.914,80
Passività »	12.914,80	
Patrimonio netto complessivo L.	1.784.675,43	

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2296.
Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali e militari di truppa appartenenti ai radiotelegrafisti del Genio della classe 1906.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, modificato con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1096;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificato dal R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei primi mesi del prossimo anno 1937 saranno richiamati alle armi, per istruzione, i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito, residenti nel Regno, appartenenti ai radiotelegrafisti del Genio della classe 1906.

Art. 2.

I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo sarà di due mesi ed avrà luogo nel tempo e nei modi che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto ha vigore dal 10 gennaio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2297.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente nazionale fascista di addestramento per i lavoratori d'albergo (E.N.F.A.L.A.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 12 settembre 1936, con la quale la Confederazione fascista dei commercianti e la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio hanno chiesto il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale fascista di addestramento per i lavoratori d'albergo (E.N.F.A.L.A.) costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente nazionale fascista di addestramento per i lavoratori d'albergo (E.N.F.A.L.A.) e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 79. — MANCINI.

Statuto dell'Ente nazionale fascista di addestramento per i lavoratori d'albergo.

TITOLO I

Costituzione - Scopi

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituito, d'intesa tra le Confederazioni fasciste dei commercianti e dei lavoratori del commercio, un Ente assistenziale con sede in Roma denominato: « Ente Nazionale Fascista Addestramento Lavoratori Albergo ».

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo ed al miglioramento dell'educazione ed all'istruzione professionale dei lavoratori d'albergo. Per il raggiungimento di tali scopi l'Ente, nell'ambito delle disposizioni di legge, ha facoltà di esercitare i seguenti compiti:

a) istituisce con carattere permanente corsi pratici di istruzione tecnico-professionale presso aziende alberghiere particolarmente idonee ad essere destinate a scuole di addestramento e, alla fine dei corsi, rilascia attestati di profitto e promuove, nei luoghi ove l'attività alberghiera ha carattere stagionale, corsi di addestramento, con particolari caratteristiche;

b) istituisce borse di perfezionamento stagionali, annuali o biennali presso aziende alberghiere di particolare importanza, nazionali od estere a favore di quei lavoratori d'albergo che si siano particolarmente distinti nei corsi di addestramento;

c) promuove accordi, e stabilisce intese previa autorizzazione dei competenti organi di Governo con istituzioni similari estere affinchè, anche mediante scambio di allievi risulti possibile ai lavoratori italiani di frequentare corsi di addestramento tecnico-professionale in scuole alberghiere all'estero;

d) promuove il coordinamento in senso unitario di tutte le iniziative di Enti o di privati dirette all'incremento ed al perfezionamento della capacità tecnico-professionale dei lavoratori d'albergo;

e) promuove raccolte di dati, notizie ed elementi che comunque possano interessare la istruzione professionale dei lavoratori di albergo, provvedendo, se del caso, a pubblicazioni varie;

f) esercita tutte quelle altre funzioni che gli siano demandate da leggi e da regolamenti o da disposizioni e provvedimenti delle Autorità competenti.

TITOLO II

Organi dell'Ente

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Consiglio di presidenza;
c) il presidente.

Art. 4.

Il Consiglio è costituito:

a) dal presidente;

b) da due vice presidenti, che sono di diritto il presidente della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo e il segretario della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

c) da un rappresentante dei Ministeri delle corporazioni, della stampa e propaganda e dell'educazione nazionale;

d) da due membri designati dalla Confederazione fascista dei commercianti;

e) da due membri designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

f) da tre membri designati dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

g) da tre membri designati dalla Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza nel corso del triennio i Ministeri e le Associazioni sindacali, ciascuna nell'orbita della propria competenza, provvedono alla sostituzione dei membri mancanti: i nuovi designati restano in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogato.

Art. 5.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre su invito del presidente, mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata dieci giorni prima e indicante il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi.

Il Consiglio si riunisce in via straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti oppure i sindaci.

Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 6.

Spetta al Consiglio:

a) deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali dell'Ente;

b) deliberare non oltre il 30 aprile di ogni anno sui resoconti morali e finanziari del presidente e del Comitato di presidenza e sul conto consuntivo dell'Ente e, non oltre il 30 settembre di ogni anno, sul bilancio preventivo dell'Ente;

c) determinare l'impiego dei fondi di riserva e delle eventuali risultanze attive della gestione;

d) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Art. 7.

Il Comitato di presidenza è costituito dal presidente, dai due vice presidenti e dai rappresentanti del Ministero delle corporazioni e del Ministero per la stampa e propaganda in seno al Consiglio.

Spetta al Comitato di presidenza, in armonia con le deliberazioni del Consiglio, di curare il conseguimento dei fini statutari dell'Ente e provvedere in via di urgenza a tutto quanto occorre per il funzionamento dell'Ente, salvo a sottoporre tali deliberati a ratifica del Consiglio d'amministrazione nella prima adunanza.

Il Comitato di presidenza provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale.

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno, e, in ogni caso, almeno una volta al mese.

Art. 8.

Presidente dell'Ente è di diritto il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio. Egli ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito a turno, con eguali poteri, da uno dei due vice presidenti.

Il presidente o chi ne fa le veci presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato di presidenza, ed ha i poteri per attuare i provvedimenti degli organi collegiali riguardanti l'attuazione dei fini istituzionali dell'Ente.

TITOLO III

Patrimonio e Amministrazione

Art. 9.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Ente;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Art. 10.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi destinati all'Ente dalle Confederazioni sindacali promotrici e dalle Federazioni nazionali alberghi e turismo e lavoratori del turismo e della ospitalità;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, contributi, ecc.).

Per l'impiego delle somme eccedenti il fabbisogno ordinario dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 11.

L'Ente dovrà sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria gli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 12.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate agli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 13.

L'Ente potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Ente nazionale è costituito.

Art. 14.

Per ciascun esercizio finanziario è nominato un collegio di sindaci composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi sono nominati rispettivamente, uno dal Ministero delle corporazioni, uno dalla Confederazione fascista dei commercianti e uno dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

I membri supplenti sono nominati uno dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo e uno dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità.

Art. 15.

I sindaci verificano, nel corso di ciascuno esercizio finanziario, la contabilità e la cassa, con accertamenti almeno trimestrali.

Alla fine dell'esercizio esaminano e controllano il conto consuntivo dell'esercizio stesso e lo accompagnano con una relazione.

I sindaci sono invitati ad intervenire a tutte le sedute del Consiglio d'amministrazione.

Art. 16.

Le modifiche al presente statuto potranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione o proposte dalla Confederazione fascista dei commercianti o dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio. Esse dovranno ottenere l'approvazione ai sensi di legge.

Art. 17.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore nominato a termini di legge provvederà alla realizzazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 18.

Per tutto quanto non è prescritto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 5.

Modificazione all'art. 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, riguardante l'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, modificata dalla legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, dal R. decreto-legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2100, convertito nella legge 17 marzo 1930-VIII, n. 233, e dal R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 607;

Ritenuta l'assoluta e urgente necessità di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero 4° dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, è sostituito dal seguente:

« Il Segretario del Partito Nazionale Fascista ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1937-XV, n. 6.

Concessione della protezione temporanea alle invenzioni industriali e ai modelli e disegni di fabbrica che figureranno nella Fiera di Milano dal 12 al 27 aprile 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 aprile 1937-XV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 85. — MANCINI.

AVVISO DI RETTIFICA

Al 2° comma, 1ª riga, dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1937-XV, ove è detto: « ..... precedente..... » deve leggersi: « ..... presente..... ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 53.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % (1906) n. 280272 di L. 70, intestato a Sanvenero Eugenio di Giuseppe, domiciliato a Pozzuoli (Napoli).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti trimestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

(222) *Il direttore generale*: POTENZA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 5 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a cinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso possono partecipare anche le donne; ad esse però potrà essere assegnato soltanto uno dei cinque posti messi a concorso.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 od abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista e per quelli dell'Africa Orientale. Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante, in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o nella campagna italo-abissina, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestono la qualità di impiegati di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di condotta civile, morale e politica, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8° licenza di scuola media inferiore o alcuno dei titoli corrispondenti a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. È ammessa anche la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. per l'anno XV o per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, la iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento; per gli italiani non regnicoli l'iscrizione ai Fasci all'estero;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno qualunque residenza.

Non è necessario fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:
1° nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;
2° nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
3° nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2.

I candidati ammessi agli esami orali dovranno dare prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere e di conoscere gli elementi di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1937 - Anno XV

(231) *Il Ministro*: BOTTAI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.